

**“REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E LA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO SANITARIE AGEVOLATE”, IN APPLICAZIONE DEL DPCM 5 DICEMBRE 2013, N. 159**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 10/12/15)**

**1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1) Il presente Regolamento ha lo scopo di stabilire le modalità per l’applicazione, presso i Comuni costituenti l’Ambito sociale territoriale n° 11, dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)” – di seguito DPCM 159/2013, e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 – di seguito DM 7/11/2014;

2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni persona gode di pari dignità nel diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, ai fini dell’accesso esclusivamente alle istruttorie per l’ammissione e la compartecipazione al costo di servizi non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati a determinate situazioni economico-sociali;

3) Quanto disposto ha validità sia per le prestazioni erogate dai Comuni dell’Ambito sociale n° 11, sia per le prestazioni erogate da Enti Gestori di servizi;

4) Nelle more dell’emanazione di norme regolamentari specifiche per i singoli servizi, il presente regolamento disciplina, completa ed integra ogni altra determinazione, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente per l’accesso a prestazioni sociali e socio-sanitarie;

5) Ai sensi del DPCM 159/2013 sono adottate le seguenti definizioni:

a) “Prestazioni sociali agevolate” prestazioni sociali che non sono destinate alla generalità delle persone, ma sono limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica ovvero prestazioni sociali che non sono limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

b) “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria” si intendono prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

1. di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

2. di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;

3. atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

c) "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni" si intendono prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;

5) Per tutte le prestazioni rientranti nelle tipologie di cui al precedente comma sono previste agevolazioni di natura tariffaria, concessione di contributi a parziale o totale copertura dei costi, sulla base dell'ISEE; In ogni caso, la decisione in merito alla concessione dell'agevolazione è di esclusiva competenza dei Comuni dell'Ambito in qualità di Enti titolari della funzione, secondo le modalità definite dal Piano sociale regionale;

## **2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

1) Nel rispetto delle definizioni di cui all'articolo 1, comma 5, le prestazioni assoggettate all'ISEE sono individuate, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dalla seguente elencazione, da considerarsi comunque non esaustiva e integrabile con ogni altra prestazione sociale e/o assistenziale che le Amministrazioni Comunali ritengano di assoggettare all'ISEE:

a) servizi e prestazioni sociali agevolate: contributi economici, buoni spesa/pasto, contributi per affido familiare, tessere speciali per il trasporto pubblico locale, assegnazione di alloggi, contributo affitti;

b) servizi e prestazioni agevolate sociosanitarie: contributi economici per integrazione delle rette per l'inserimento di anziani e disabili strutture residenziali o semiresidenziali, assistenza domiciliare - SAD, pasti a domicilio, telesoccorso, trasporto sociale, contributi economici per soggiorni estivi di anziani e disabili; concessione di agevolazioni

c) servizi e prestazioni agevolate rivolte ai minorenni: rette per asili nido, refezione scolastica, trasporto scolastico, accoglienza di minori in servizi residenziali, servizi educativi scolastici ed extrascolastici;

2) I beneficiari delle prestazioni soggette all'ISEE sono i cittadini italiani residenti nei Comuni costituenti l'Ambito sociale n° 11 e, nel rispetto degli accordi internazionali e delle normative regionali, anche i cittadini appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri individuati ai sensi art. 41 Testo Unico Dlgs 25.07.1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.);

3) Al fine di assicurare adeguati livelli di omogeneità di accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie nel territorio dell'Ambito, le Amministrazioni comunali si impegnano a condividere per le prestazioni ed i servizi di cui al comma 1 del presente articolo, soglie ISEE omogenee;

4) Sono esclusi dall'Ambito di applicazione del presente Regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui la normativa sovraordinata preveda la definizione di specifici criteri di valutazione della situazione economica e/o di accesso alle prestazioni sociali agevolate;

### 3. NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI E PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1) Le persone residenti nel territorio dell'Ambito sociale n° 11 che intendono fruire di servizi e prestazioni agevolate, in base alla condizione economica (priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi), devono dichiarare la propria situazione ISEE. La determinazione dell'ISEE avviene tramite presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) di cui all'articolo 10 del DPCM 159/2013;

2) Il richiedente presenta un'unica DSU in riferimento al nucleo familiare di cui al successivo articolo 4, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. Per la presentazione della DSU è previsto l'utilizzo dei modelli approvati con il DM del 7/11/2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE";

3) L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante e agli aventi titolo dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. La nuova dichiarazione verrà presa in considerazione solo nel caso in cui comporti variazioni rispetto alla quota di compartecipazione per il servizio richiesto e non ha valore retroattivo;

4) L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi o a tal fine acquisiti. Il valore dell'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE, dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale - ISR - e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale - ISP) e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare:

$\text{INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE (ISR) + 20\% * \text{INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE}$
$\text{SCALA DI EQUIVALENZA}$

5) Le tipologie di ISEE previste sono:

a) ISEE ordinario (DSU mini), calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3 (Nucleo familiare), 4 (Indicatore della Situazione reddituale) e 5 (Indicatore della Situazione Patrimoniale) del DPCM 159/2013;

b) ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria (DSU integrale), calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 (Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria) del DPCM 159/2013, per la richiesta di agevolazioni tariffarie e contributi economici, finalizzati a sostenere anziani, persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta: il nucleo familiare

del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3 del DPCM 159/2013, fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 del DPCM citato. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato nelle modalità di cui alla successiva lettera c) del presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del DPCM citato. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, ai fini del calcolo dell'ISEE, valgono le seguenti regole:

- le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed c), del DPCM non si applicano;
- in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2 del medesimo DPCM, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 del DPCM citato. La componente non è calcolata:

- quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013 (Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza)

- quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;

- le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

c) ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni (DSU integrale), calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 (Prestazioni agevolate rivolte a minorenni) del DPCM 159/2013 e nell'art. 3 "Nucleo familiare" comma 4 del DPCM 159/2013 (figlio minore di anni 18, minore in affido preadottivo, temporaneo e in comunità): il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

- quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;

- quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

- quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

- quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del Codice Civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

- quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1 – art.7 del DPCM 159/2013, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM citato.

d) Qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM 159/2013, di significative variazioni della condizione occupazionale e reddituale del nucleo familiare, comportanti variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, è data facoltà ai beneficiari di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni saranno rideterminate già dal mese di presentazione dell'ISEE corrente. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in presenza di un precedente ISEE ordinario, socio-sanitario o per minorenni in corso di validità e non può essere applicato retroattivamente. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa e le componenti reddituali aggiornate;

6) La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Per i servizi continuativi educativi e scolastici, nonché per il servizio di trasporto pubblico locale, le agevolazioni determinate al momento dell'inserimento nel servizio si intendono valide per l'intero anno scolastico o solare: per tutte le altre prestazioni, le agevolazioni verranno rideterminate alla scadenza di ogni DSU. Le medesime scadenze valgono per le prestazioni agevolate determinate sulla base dell'attestazione ISEE corrente;

#### **4. DETERMINAZIONE DELLA SCALA DI EQUIVALENZA, DEL NUCLEO FAMILIARE, DELLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE**

1. Ai sensi dell'allegato 1 del DPCM 159/2013, i parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, sono i seguenti:

N. COMPONENTI	PARAMETRO
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

per ogni ulteriore componente, il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35.

2) Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;

b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;

c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

- quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del Codice Civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

3) Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3 - comma 6 del DPCM, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

4) Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, secondo di criteri riportati nella seguente tabella:

<b>COSTITUZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE</b>	
<b>Nucleo standard</b>	Il nucleo familiare del richiedente l'ISEE è costituito dai soggetti che, alla data della presentazione della DSU, compongono la famiglia anagrafica.
<b>Nucleo con coniugi non conviventi:</b> i coniugi pur se non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare	Il coniuge con diversa residenza anagrafica è attratto ai fini del DPCM nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare, o individuata nell'ultima residenza comune o individuata nella residenza di maggior durata del coniuge. Il coniuge iscritto all'AIRE è attratto dal nucleo dell'altro coniuge.
<b>Nucleo con coniugi non conviventi:</b> i coniugi con diversa residenza anagrafica sono considerati <b>nuclei distinti solo in questi casi →</b>	a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del Codice di Procedura Civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

	b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del Codice di Procedura Civile;
	c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del Codice Civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
	d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
	e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
Il <b>figlio minorenn</b> e fa parte del nucleo del genitore con cui convive. <b>Casi particolari</b> →	- se in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore
	- se in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare
	- se in affidamento presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante
Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori ma a carico di entrambi ai fini IRPEF, purché non sia coniugato e non abbia figli: - se i genitori costituiscono un unico nucleo familiare: fa parte di tale nucleo - se i genitori hanno nuclei familiari distinti: fa parte del nucleo di uno dei genitori da lui identificato.	

5) Ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 del DPCM 159/2013, il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 223/89 (normalmente coabitante per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili) è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico IRPEF. Il figlio minorenn fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto nella tabella di cui al comma precedente. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenn, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore;

5) Per la determinazione dell'indicatore della Situazione Reddituale (ISR) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP), si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e sue ulteriori modificazioni.

## 5 AUTOCERTIFICAZIONE ISEE

1) L'ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n° 47 del 27/03/2012): conseguentemente, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei rapporti fra PP.AA. e

privati) , il valore ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal richiedente e controllati dagli uffici;

2) In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata ove nelle more della disponibilità dell'attestazione ISEE i richiedenti potrebbero vedersi arrecato un pregiudizio, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

3) In caso di comprovata urgenza, salva l'azione di rivalsa all'esito, la prestazione sociale viene comunque erogata a prescindere dalla valutazione, in presenza di impegno sottoscritto dall'utente a concorrere all'eventuale pagamento del servizio nella misura che sarà successivamente stabilita. Il responsabile del procedimento provvederà successivamente a verificare la situazione economica dell'utente e del suo nucleo familiare, secondo quanto disposto dal presente Regolamento;

## **6. CONTROLLI, SANZIONI E TRATTAMENTO DATI**

1) L'attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato, dando priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso;

2) All'acquisizione d'ufficio delle attestazioni ISEE si aggiungono i controlli di veridicità sulle DSU, ai sensi dell'art. 71 "Modalità dei controlli" del D.P.R. 445/00 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e dell'art. 11 "Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE" comma 6 del D.P.C.M. 159/13.

3) Verranno prioritariamente sottoposte a controllo tutte le Dichiarazioni Sostitutive presentate ai fini ISEE nei seguenti casi:

a) somma dei redditi ai fini ISEE ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 159/13 pari a zero: in questo caso il dichiarante dovrà precisare le modalità di sussistenza del nucleo familiare;

b) somma dei redditi ai fini ISEE ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 159/13 inferiore al canone annuo della locazione, in assenza di morosità o alla rata annua del mutuo per acquisto o costruzione dell'immobile ad uso abitazione;

c) movimentazioni mobiliari in corso d'anno non compatibili con il reddito dichiarato o quando risultino uscite non giustificabili a fronte delle disponibilità economiche dichiarate;

4) gli uffici comunali competenti possono altresì richiedere documentazione e/o dichiarazioni integrative atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi dichiarati autocertificati: su singoli casi, sollecitati dal ragionevole dubbio sulla veridicità dei contenuti dichiarati, ovvero dichiarazioni difformi e/o contraddittorie rispetto ad altri stati dichiarati e/o al tenore di vita, l'attività di controllo può tener conto, oltre che delle informazioni in proprio possesso:

- dell'incrocio con altre banche dati della Pubblica Amministrazione e dell'INPS;



- dell'attività ispettiva della Guardia di Finanza;
- dell'attività di altri Uffici comunali – Anagrafe, Tributi, Polizia Municipale

5) qualora venga accertata la presenza di abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica) gli uffici comunali competenti adottano ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi, prevedendo per i casi più gravi l'interdizione dell'accesso a prestazioni sociali agevolate per un periodo non inferiore a 24 mesi;

6) Ai sensi art. 11 della Legge 30/6/2003 n. 196 e s.m.i., i dati forniti dal richiedente saranno raccolti dai Comuni dell'Ambito al solo scopo di istruire le istanze prodotte; l'interessato gode altresì dei diritti di cui all'art. 7 della citata Legge rispetto all'accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati e incompleti;

## **7. DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE**

1. Le soglie ISEE di accesso alle singole prestazioni sociali agevolate che non siano definite in specifiche normative nazionali o regionali e in atti attuativi delle stesse, per tutti i servizi e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, tengono conto degli specifici indirizzi e regolamenti d'Ambito e/o comunali, fermo restando l'impegno a prevedere soglie omogenee di cui all'articolo 2, comma 3;

2. Le soglie ISEE per determinare le agevolazioni sono definite con deliberazione delle Giunte dei Comuni dell'Ambito sociale n° 11; le suddette agevolazioni possono essere estese o ridotte in base alle disponibilità di bilancio annuali delle Amministrazioni. Nell'individuare e/o variare le soglie omogenee di ISEE in base a cui concedere le prestazioni sociali agevolate, può essere assunto come riferimento il reddito minimo vitale approvato dall'INPS, pari a € 6.531,07 per l'anno 2015, arrotondato a una soglia ISEE di € 7.000,00; ogni variazione in tal senso adottata dalle Giunte non comporta modifiche al presente regolamento.

3. i Comuni costituenti l'Ambito sociale n° 11, ai sensi dell'art. 1 del DPCM 159/2013, si riservano la facoltà di stabilire, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in materia di servizi sociali e socio-sanitari;

4. le prestazioni erogate ai sensi del presente regolamento sono oggetto di relazione annuale da parte del Comune capofila, da presentare al Tavolo di Zona sociale di norma entro il 31/12 di ogni anno.

## **8. NORME TRANSITORIE E DI RACCORDO**

1. Sino alla definizione di un quadro normativo regionale che aggiorni le disposizioni dell'articolo 347 della LR 11/2015 (Testo unico in materia di sanità e servizi sociali) al nuovo contesto normativo nazionale, la compartecipazione al costo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari erogati a domicilio o in ambiente residenziale continuativo e a ciclo diurno, rivolte alle persone con handicap permanente grave di cui all'articolo 3, comma 3, della L. 104/1992, accertato ai sensi dell'articolo 4 della L. 104/1992, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende unità sanitarie locali, continua a tener conto della situazione economica del solo assistito, con esclusione di

rivalsa a qualunque titolo nei confronti dei soggetti per i quali le norme vigenti prevedano, a qualsiasi titolo, oneri di partecipazione alla spesa. Per quanto concerne i servizi erogati in regime di residenza continuativa, la compartecipazione dell'utente è determinata sulla base del reddito personale complessivamente disponibile. Ai soggetti fruitori della prestazione e ad altri soggetti eventualmente a carico è garantita la conservazione di una quota di reddito da utilizzare per esigenze di vita secondo le disposizioni della Giunta regionale;

2. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico. Le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e fino all'entrata in vigore di nuove soglie ISEE.

3. In attuazione di quanto previsto dal Piano Sociale Regionale, possono essere introdotte modifiche al presente Regolamento in sede di approvazione del Piano Sociale di Zona.

3. per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di cui al DPCM 159/2013 ed al DM 7/11/2014 ed ogni eventuale successiva modificazione.